

# Prodotto di investimento assicurativo a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## Reale Quota Attiva Private Evolution

Contratto unit linked (Ramo III)

Data di realizzazione: 29 maggio 2023 (ultima versione disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 - [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it), e-mail: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2022 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.414 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.348 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 369,6% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.566 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 965 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni sono collegate ai fondi interni unit linked "**REALE LINEA CONTROLLATA**", "**REALE LINEA BILANCIATA ATTIVA**", "**REALE IMPRESA ITALIA**" e "**REALE LINEA MERCATO GLOBALE**". In caso di decesso dell'Assicurato, nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquida il capitale maturato, corrispondente al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso (Garanzia Beneficiari) come di seguito indicato:

- 10% se l'età è inferiore 30 anni;
- 5% se l'età è uguale o superiore a 30 anni e inferiore 40 anni;
- 1% se l'età è uguale e superiore a 40 anni e inferiore a 60 anni;
- 0,25% se l'età è uguale e superiore a 60 anni e inferiore a 80 anni;
- 0,10% se l'età è uguale e superiore a 80 anni.

L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 200.000,00 euro.

Reale Mutua non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo. Pertanto, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote e la prestazione potrebbe essere inferiore all'importo del capitale investito.

**Opzioni:**

- **Switch volontario:** la ripartizione dell'investimento tra i fondi può essere variata **con l'operazione di switch volontario**. Trascorso almeno un mese dalla decorrenza il Contraente può chiedere che il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in un altro fondo interno unit linked.
- **Conversione in rendita:** l'importo complessivo del valore di ricatto liquidabile, al netto dell'imposta sostitutiva, può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:
  - rendita annua vitalizia rivalutabile fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
  - rendita annua rivalutabile certa, da 5 a 15 anni, e successivamente vitalizia fino a che il Beneficiario-Assicurato è in vita;
  - rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile a favore di un secondo soggetto.

Il contratto NON prevede ulteriori opzioni.

Il regolamento dei fondi è reperibile sul sito internet di Reale Mutua [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) e nelle Condizioni di Assicurazione.



**Che cosa NON è assicurato?**

<b>Rischi esclusi</b>	Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per i fondi interni unit linked, Reale Mutua non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo.
-----------------------	---



**Ci sono limiti di copertura?**

Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati e Contraenti (se persone diverse dagli Assicurati) con età compresa tra 18 e 80 anni alla decorrenza del contratto.
---



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?**

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<b>Denuncia:</b> la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'Intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per tutte le casistiche previste dal contratto è elencata nelle condizioni di assicurazione.
	<b>Prescrizione:</b> ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, <b>i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda</b> . Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa normativa.
	<b>Erogazione della prestazione:</b> Reale Mutua effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, relative alla residenza del Contraente o al trasferimento della stessa, possono comportare effetti fiscali tali da compromettere le prestazioni nette del contratto.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il contratto prevede il pagamento di un premio unico.</p> <p>Il versamento dei premi dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN IT0600313801000000012992558, indicando come causale: CODICE AGENZIA – REALE QUOTA ATTIVA PRIVATE EVOLUTION – COGNOME CONTRAENTE.</p> <p>L'importo minimo di premio sul presente contratto è di 300.000,00 euro, quello massimo di 4.000.000,00 euro.</p> <p>Il Contraente è tenuto a versare il premio in un'unica soluzione alla sottoscrizione della proposta o del contratto.</p> <p>E' possibile effettuare versamenti aggiuntivi per importi non inferiori a 50.000,00 euro. In ogni caso il cumulo dei premi versati sul prodotto (comprensivo del premio iniziale e di eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore al premio massimo previsto sul presente contratto.</p>
<b>Rimborso</b>	In caso di revoca della proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato.
<b>Sconti</b>	Non sono previsti sconti.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Vita intera: pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell'Assicurato.
<b>Sospensione</b>	Non prevista.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
<b>Recesso</b>	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.
<b>Risoluzione</b>	Non ammessa.



### Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI NO Riduzione SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p><b>Riscatto:</b></p> <p>A condizione che siano trascorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del capitale assicurato a tale data.</p> <p><b>Il riscatto totale è pari al controvalore delle quote investite nei fondi interni Unit Linked, senza l'applicazione di alcuna penalità.</b></p> <p>Il capitale da liquidare in seguito al riscatto è calcolato al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di riscatto.</p> <p>In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio lordo versato.</p> <p><b>Riduzione:</b></p> <p>non prevista.</p>
---------------------------------------	--

<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio «<b>Buongiorno Reale</b>».</p> <p>Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.</p> <p>Numero Verde: <b>800.320.320</b> (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: <b>011.742.54.20</b>.</p> <p>E-mail: <a href="mailto:buongiorno reale@realemutua.it">buongiorno reale@realemutua.it</a></p>
----------------------------------	---



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche con un obiettivo di incremento del proprio capitale nel medio-lungo periodo. Il prodotto è adatto ad un investitore che presenta un profilo di rischio variabile da medio-basso a medio-alto ed è disposto ad accettare potenziali oscillazioni negative anche significative rispetto al capitale investito. Risulta anche indicato per quei clienti che attribuiscono importanza anche alla liquidità dell'investimento.



### Quali costi devo sostenere?

Per l' informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni riportate nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID). In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del Contraente.

#### costi gravanti sui premi:

Caricamento per spese di emissione del contratto	Non previsto
Caricamento per spese di emissione su versamenti aggiuntivi	Non previsto
Caricamento proporzionale al premio unico e agli eventuali versamenti aggiuntivi	1,00% del premio versato
Costo per garanzia Beneficiari	Non previsto

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato. Il capitale investito è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio;

#### commissione di gestione annua:

- Reale Linea Controllata: 1,00%;
- Reale Linea Bilanciata Attiva: 1,50%;
- Reale Impresa Italia: 1,70%;
- Reale Linea Mercato Globale: 1,75%;

▪ **costo per lo switch volontario:** il primo di ogni anno assicurativo è gratuito, mentre per quelli successivi è pari a 15,00 euro. Gli switch automatici sono privi di costi;

▪ **costo di riscatto:** non previsto

▪ **costi di intermediazione:** la quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 22,92% (con riferimento a un premio unico di 300.000,00 euro e una percentuale di investimento pari al 25% sulla Reale Linea Controllata, 25% sulla Linea Bilanciata Attiva, 25% sulla Linea Mercato Globale e 25% sulla Linea Impresa Italia);

▪ **costi per le opzioni di rendita:** saranno comunicati al momento dell'eventuale opzione.



## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

- non sono previsti garanzia di conservazione del capitale né riconoscimento di un tasso di interesse garantito;
- il controvalore dell'investimento a una data è pari al numero di quote presenti su ogni fondo moltiplicato per il corrispondente valore unitario a tale data;
- il valore unitario delle quote dei fondi viene valorizzato settimanalmente.

**Disclosure ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, SFDR) e ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.**

Nella gestione degli investimenti, il prodotto Reale Quota Attiva Private Evolution non applica criteri di selezione legati ad aspetti sociali e ambientali, pertanto non vengono mitigati i rischi di sostenibilità. Tali rischi sono definiti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, come eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### IVASS O CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) secondo le modalità indicate su [www.ivass.it](http://www.ivass.it) o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n.3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su [www.consob.it](http://www.consob.it).

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese.

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

### Mediazione (obbligatoria)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (legge 9/8/2013, n. 98).

### Negoziazione assistita (facoltativa)

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

### Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

**Arbitro per le controversie finanziarie:** istituito per le controversie relative ad un contratto finanziario - assicurativo di tipo unit linked, index linked - o ad un contratto le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di organismi di interesse collettivo (O.I.C.R.) o di fondi interni, indici o altri valori di riferimento - nonché ad un prodotto di capitalizzazione venduto tramite le banche e gli altri soggetti abilitati ai sensi della lettera D) del RUI.

**Commissione di Garanzia:** con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.

La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it) oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della

procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

## REGIME FISCALE

Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.

### **Benefici fiscali**

I premi investiti nella presente forma assicurativa non risultano essere detraibili dall'Irpef.

### **Imposta sui premi**

I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 e art. 11. Allegato C, Tabella, L. 1216/1961). Il regime fiscale può variare in funzione del trasferimento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. L'eventuale trasferimento della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea deve essere comunicato alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni da quello in cui il trasferimento ha avuto effetto. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

### **Regime fiscale delle prestazioni:**

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di questo contratto assicurativo, in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati.

Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali, che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3).

Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati.

Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).

Nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come indicato sopra, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita annua erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario.

### **Imposta di bollo**

Sul valore di riscatto o di rimborso della polizza, è prevista l'applicazione di un'imposta di bollo nella misura del 2 per mille all'anno, con il limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale imposta, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all'atto del rimborso o del riscatto della polizza (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972). In caso di apertura o di

**Trattamento  
fiscale  
applicabile al  
contratto**

estinzione del rapporto in corso d'anno, l'imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso.

**Normativa FATCA e CRS**

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza come indicato nell'art. 10 delle condizioni di assicurazione).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea o negli USA e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

**Avvertenza:** Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**